

CONCORSO – AMMISSIONE CON RISERVA – SUPERAMENTO – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO – NECESSITA’ - PRESUPPOSTI

Il diritto alla partecipazione ad un concorso cui l’interessato è stato ammesso con riserva non può essere più oggetto di contestazione qualora l’amministrazione (Università) abbia rilasciato un titolo abilitativo in cui nessun riferimento viene fatto alla ammissione con riserva.

Tale mancato riferimento giustifica difatti un legittimo affidamento dell’interessato sul comportamento dell’Università, la quale ha dimostrato di ritenere superata dal positivo esito del corso la precedente esclusione.

N. 01236/2010 REG.DEC.

N. 09495/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9495 del 2004, proposto da: Università' degli studi della Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

[omissis], rappresentato e difeso dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso Studio [omissis];

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO : SEZ. I n. 00532/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO UNIVERSITARIO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Marcella Colombati e uditi per le parti l'avvocato dello Stato [omissis] e l'avv. [omissis];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 532 del 2004 il Tar per la Calabria, sede di Catanzaro, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto dalla signora [omissis] per l'annullamento: a) del bando di concorso indetto dall'Università degli studi della Calabria con decreto del Rettore n. 328 del 29.1.2002 per l'ammissione al corso per le attività aggiuntive di sostegno agli studenti portatori di handicap, nella parte in cui (art. 3) non consentiva l'accesso al corso ai candidati non specializzati presso la SSIS (Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie); b) della nota di esclusione della ricorrente in quanto non titolare di un diploma biennale di specializzazione.

2. Il giudice ha osservato che la ricorrente, a seguito dell'ammissione con riserva disposta in via cautelare dal Tar, ha superato le prove di esame, ha conseguito l'abilitazione per l'attività di sostegno e, in base al titolo conseguito, svolge da qualche anno regolare attività di docenza; quindi ha rilevato che il ricorso, in cui si controverte dell'ammissione al corso abilitante, "non è più suffragato da una delle ineludibili condizioni dell'azione (e cioè...dell'interesse a ricorrere)" poiché, qualunque possa essere nel merito l'epilogo della controversia, "gli eventuali effetti conformativi del giudicato non potrebbero travolgere gli atti successivi (e in particolare gli atti che hanno suggellato il superamento delle prove d'esame...nonché il successivo contratto di lavoro) adottati in pro della ricorrente successivamente all'ammissione di costei al corso abilitante".

3. La sentenza è appellata dall'Università degli studi della Calabria, la quale contesta la pronuncia di improcedibilità per il fatto che essa con i successivi atti di cui sopra ha soltanto assicurato la dovuta esecuzione dell'ordinanza cautelare di ammissione con riserva e in ogni caso il ricorso di primo grado era infondato.

4. Si è costituita nel presente giudizio l'originaria ricorrente opponendosi all'appello e fornendo una diversa interpretazione della normativa applicabile.

All'udienza dell'11.12.2009 la causa è passata in decisione.

5. L'appello deve essere respinto.

In punto di fatto risulta che la originaria ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso per l'ammissione alle attività aggiuntive per il sostegno agli studenti portatori di handicap presso la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SSIS) dell'Università della Calabria, pur essendo sprovvista del diploma di specializzazione conseguito presso la stessa SSIS ma in possesso di due abilitazioni all'insegnamento che avrebbero dovuto essere ritenute equipollenti al titolo richiesto dal bando ai sensi dell'art. 1, commi 6 ter e 6 bis del d.l. n. 240 del 2000, convertito con la legge n. 306 del 2000; l'Università non ha accolto la richiesta per mancanza del requisito di cui all'art. 3 del bando (diploma di specializzazione biennale conseguito presso la SSIS).

In forza del provvedimento cautelare del Tar adito, l'interessata è stata ammessa con riserva al concorso (nota dell'Università del 28.3.2002); ha quindi partecipato al corso, ha superato l'esame finale il 28.5.2002 con la votazione di 30/30 e ha iniziato ad insegnare sulle attività di sostegno già da qualche anno.

A conclusione del corso l'Università le ha rilasciato il certificato finale del seguente tenore: "il titolo conseguito abilita all'attività di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104" (così come prescritto dall'art. 6 del bando), senza nessun riferimento alla precedente ammissione con riserva. La circostanza non è contestata dall'Università.

6. Il Collegio è consapevole che è stato superato il pregresso orientamento giurisprudenziale il quale postulava il c.d. principio dell' "assorbimento" in materia concorsuale e di prove di idoneità, nel senso che l'esame finale positivo superava la mancata ammissione o il giudizio negativo sospesi in sede giurisdizionale con l'ammissione con riserva del candidato agli esami stessi.

Ma il caso ora all'esame è del tutto peculiare e differisce dai casi oggetto del nuovo indirizzo.

Va infatti rilevato che l'Università ha adottato atti nuovi e successivi rispetto al superamento dell'esame finale della candidata, che non possono essere ritenuti vincolati rispetto all'ordine cautelare del giudice.

Inoltre, come osserva l'appellata, nessun riferimento viene fatto all'ammissione con riserva al momento del rilascio del titolo abilitativo; il che giustifica che l'interessata abbia fatto affidamento sul comportamento dell'Università, la quale ha dimostrato di ritenere superata dal positivo esito del corso la precedente esclusione.

Sotto questo profilo, di carattere assorbente, la censura formulata in appello avverso la pronuncia di improcedibilità del giudice di primo grado non può essere condivisa.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Marcella Colombati, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2010